

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4126

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANFREDI, RIZZI, LASAGNA
e TRAVAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 1999

Integrazione della definizione di rifiuto di cui all’articolo 6,
comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, relativo alla gestione dei rifiuti, ha trasfuso nel nostro ordinamento la definizione comunitaria di «rifiuto», di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *a*), della direttiva 75/442/CEE, del Consiglio, del 15 luglio 1975, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991. In base a tale definizione, per «rifiuto» si intende «qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi».

La definizione di rifiuto contenuta nel predetto decreto legislativo rischia di rendere vago ed incerto il campo di applicazione della disciplina sui rifiuti.

La suindicata vaghezza si amplifica a fronte della presenza, nell'ambito della definizione in argomento, del termine «disfarsi». La definizione che di esso fornisce il dizionario della lingua italiana consente di individuarla nel «liberarsi di qualcosa di inutile o di qualcuno molesto».

L'utilizzo del termine «disfarsi» presenta, per giunta, un tasso di incertezza che (a parte la definizione che di esso fornisce il vocabolario della lingua italiana) alligna nella mancanza di elementi interpretativi di fonte giurisprudenziale. Al riguardo, si ricorda che la Corte europea di Lussemburgo, con sentenza del 18 dicembre 1997 (procedimento C-129/96), riteneva che «Dal tenore dell'articolo 1, lettera *a*), della direttiva 75/442, come modificata, discende in primo luogo che l'ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine "disfarsi"». Nonostante tale ricognizione positiva sulla centralità del problema, la Corte non forniva alcuna inter-

pretazione del termine «disfarsi». Tale individuazione risulta ancora più fondamentale laddove si pensi che nella medesima sentenza la Corte europea proseguiva ritenendo che «... possono costituire rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera *a*), della direttiva 75/442, come modificata, sostanze che fanno parte di un processo di produzione. Tale conclusione non pregiudica la distinzione, che occorre fare, come giustamente hanno sostenuto i governi belga, tedesco, olandese e del Regno Unito, tra il recupero dei rifiuti ai sensi della direttiva 75/442, come modificata, e il normale trattamento industriale di prodotti che non costituiscono rifiuti, a prescindere peraltro dalla difficoltà di siffatta distinzione». La Corte europea, dunque, dà esplicito atto della centralità del termine «disfarsi» ed è proprio lì, dunque, che è necessario venga puntata l'attenzione del legislatore. Attualmente al concetto di «disfarsi» è attribuito anche il significato di «distogliere la materia da un ciclo produttivo per farla confluire in un altro»: è il caso classico dei mercuriali (di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994) che, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, diventeranno rifiuti a tutti gli effetti dal 1° luglio 1999. Altro significato è quello di «riportare la materia dentro la catena di utilità potenziale». È evidente che la certezza del rientro della materia nella catena di utilità dipende dalla convenienza economica. Quindi, non tanto dal fatto che qualcuno «se ne disfi» quanto dal fatto che qualcun altro la «utilizzi».

Per la difficoltà di calare la definizione di «rifiuto» nel mondo del reale è appena il caso di ricordare che la VIII Commissione della Camera (Ambiente, territorio e lavori

pubblici) è addirittura giunta ad approvare, il 29 settembre 1998, la risoluzione n. 700525 con la quale ha impegnato (tra l'altro) il Governo a: elaborare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, una proposta del nostro Paese che contenga chiari criteri per la definizione di «rifiuto» e del termine «disfarsi», nonchè per la distinzione tra «rifiuto» e «prodotto»; attivarsi presso le competenti sedi dell'Unione europea perchè siano discusse e definitivamente emanate linee guida chiare per la soluzione conclusiva dei problemi suddetti, ricono-

sciuti da tempo dal Consiglio, dal Parlamento, dalla Corte di giustizia e dalla Commissione, al fine di evitare distorsioni intracomunitarie della concorrenza e barriere al commercio interno, a causa di divergenti interpretazioni della definizione di «rifiuto» da parte degli Stati membri.

Il disegno di legge intende definire il concetto di rifiuto precisando in particolare il significato del termine «disfarsi» che configura il confine tra «rifiuto» e «prodotto».

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) disfarsi: l'atto con il quale il detentore di sostanze o oggetti se ne libera: 1) conferendoli ad un impianto di smaltimento, direttamente o indirettamente; 2) conferendoli ad un impianto di recupero, direttamente o indirettamente, con le operazioni di cui all'allegato C; 3) abbandonandoli in un luogo pubblico o privato non autorizzato. Non ricorre l'atto del disfarsi nei confronti dei materiali residuali di produzione e consumo, se gli stessi sono trasferiti nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, anche se con preventivo trattamento, purchè nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2, comma 2;».